



Bruxelles, 28.10.2016
COM(2016) 694 final

ANNEX 1

ALLEGATO

della

proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, di un accordo che modifica
l'accordo tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea sulla cooperazione in
materia di regolamentazione della sicurezza dell'aviazione civile**

ALLEGATO

della

proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, di un accordo che modifica l'accordo tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea sulla cooperazione in materia di regolamentazione della sicurezza dell'aviazione civile

MODIFICA 1

DELL'ACCORDO

SULLA COOPERAZIONE IN MATERIA DI REGOLAMENTAZIONE

DELLA SICUREZZA DELL'AVIAZIONE CIVILE

TRA GLI

STATI UNITI D'AMERICA

E LA

COMUNITÀ EUROPEA

ARTICOLO 1 – GENERALE

Conformemente alle condizioni dell'articolo 19, paragrafo B, dell'accordo sulla cooperazione in materia di regolamentazione della sicurezza dell'aviazione civile (l'"accordo") tra gli Stati Uniti d'America ("Stati Uniti") e la Comunità europea (collettivamente denominati "le parti" e singolarmente una "parte"), le parti convengono di modificare l'accordo come segue:

- 1) l'articolo 2, paragrafo B, è integralmente soppresso e sostituito dal testo seguente:

"L'ambito di cooperazione previsto dal presente accordo contempla i seguenti settori:

- 1) le approvazioni di aeronavigabilità e il controllo sui prodotti per l'aeronautica civile;
- 2) i test e le approvazioni ambientali sui prodotti per l'aeronautica civile;
- 3) le approvazioni e il controllo sulle installazioni di manutenzione;
- 4) l'addestramento del personale e il rilascio di relative licenze;
- 5) l'esercizio degli aeromobili;
- 6) gli aeroporti; e
- 7) i servizi di traffico aereo e la gestione del traffico aereo."

2) L'articolo 5 è integralmente soppresso e sostituito dal testo seguente:

"ARTICOLO 5

Allegati

Con riferimento ai temi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente accordo, le parti o i loro rappresentanti in seno al consiglio elaborano allegati che stabiliscono le modalità e le condizioni di reciproca accettazione dei risultati sulla conformità e delle approvazioni, quando convengono che le norme, regole, pratiche e procedure in materia di aviazione civile di ciascuna delle parti sono sufficientemente compatibili da consentire l'accettazione delle approvazioni e dei risultati sulla conformità a norme convenute rilasciati da una delle parti per conto dell'altra. Le parti riconoscono parimenti che le differenze di natura tecnica tra i rispettivi sistemi di aviazione civile sono trattate negli allegati."

ARTICOLO 2 – APPLICAZIONE PROVVISORIA

In attesa della sua entrata in vigore, le parti convengono di applicare la presente modifica in via provvisoria a decorrere dalla data della firma.

ARTICOLO 3 – ENTRATA IN VIGORE

La presente modifica entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data dell'ultima nota dello scambio di note diplomatiche fra le parti che conferma l'avvenuto espletamento di tutte le procedure necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente accordo.

STATI UNITI D'AMERICA

UNIONE EUROPEA

DA: _____

DA: _____

TITOLO: Amministratore, Aviazione federale
Amministrazione

TITOLO:

DATA: _____ DATA: _____